

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

DEL 15 MAGGIO 2019

31 MAGGIO 2019: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2019 E ESTEROMETRO DI APRILE

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2019.

Medesima scadenza è prevista per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019.

L'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente) è stato introdotto già dal 2017.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.

La comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro) relative al mese di aprile 2019 è facoltativa solo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Anche l'esterometro deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche individuate dall'Agenzia Entrate con specifico Provvedimento.

ISA: L'APPLICAZIONE DEL REGIME PREMIALE

In data 10 maggio 2019 l'Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento direttoriale n. 126200 con il quale, in attuazione dell'art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2017, ha stabilito le regole per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa), disciplinando, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.

Sono stati definiti, in particolare, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge, in particolare:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
 - 50mila euro annui relativamente all'Iva:
 - 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap:
- esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui:
- inapplicabilità della disciplina sulle società non operative;
- · esclusione dell'accertamento induttivo;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

In merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti, il Provvedimento ha disposto che sia subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

 alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno d'imposta 2019;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno d'imposta 2020;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'Irap per il periodo d'imposta 2018.

L'utilizzo (anche se solo parzialmente) dell'esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50mila euro.

Anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva è subordinato all'ottenimento di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

In merito all'inapplicabilità della disciplina sulle società non operative, l'esclusione è subordinata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

L'esclusione dell'accertamento induttivo opera se viene attribuito un punteggio almeno pari a 8,5 e l'anticipazione dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali se viene attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d'imposta 2018 opera se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato, ed è stato attribuito un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SLITTA AL 31 MAGGIO

Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l'Agenzia Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio la messa a disposizione della funzionalità di consultazione nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati informativi.

La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l'Amministrazione Finanziaria riserverà tale funzione solo a chi aderirà al servizio.

È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l'utilizzazione del servizio, entro il 2 settembre 2019. Se entro tale data non avverrà l'adesione, l'Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate.

L'adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuata anche dall'intermediario abilitato, purché gli sia stata conferita delega entro il 21 dicembre 2018.

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: LA VERIFICA DEL LIMITE DI 400.000 EURO

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del volume d'affari, stabilito in 400.000 euro, il cui superamento obbliga alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi già dal 1° luglio 2019.

La questione attiene ai casi in cui il contribuente eserciti più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019.

È stato quindi precisato che per "volume di affari" si intende quello di cui all'art. 20 DPR 633/72, ai sensi del quale "Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26".

Si intende quindi il volume complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. Inoltre si deve fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018, e le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

I PROSSIMI STEP DELLA ROTTAMAZIONE-TER

I contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione ai provvedimenti della "rottamazione-ter", prevista dall'articolo 3 del decreto legge 119/2018, e del "saldo e stralcio", contenuto nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti), riceveranno entro il 30 giugno 2019, da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, una "Comunicazione" informativa sull'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda.

In caso di accettazione, vi sarà l'indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.

In caso di rifiuto, ovvero se l'istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota contiene le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.

Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente abbia scelto di estinguere il debito in unica soluzione, dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019.

DECRETO CRESCITA: AUMENTA LA DEDUCIBILITÀ IMU DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI

È in vigore il c.d. "Decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, l'aumento della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall'ultima legge di bilancio).

Si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti "solari");
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti "solari");
- 70% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti "solari").

DECRETO CRESCITA: IL SUPER AMMORTAMENTO

È in vigore il c.d. "Decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, la reintroduzione del super ammortamento che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Tuir prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2020.

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro.

ECOBONUS E SISMABONUS CONDOMINIALI 2018: ONLINE I "CREDITI CEDUTI"

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sulla "Piattaforma cessione crediti", i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (ecobonus) e per ridurne il rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni.

I singoli cessionari potranno accedere alla "Piattaforma cessione crediti" per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all'Agenzia dagli amministratori di condominio. In particolare sarà necessario:

- provvedere all'autenticazione sul sito dell'Agenzia
- accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
- cliccare sul collegamento "Piattaforma Cessione Crediti".

Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nel "cassetto fiscale" dei cessionari e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus). In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma.

L'accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

La "Piattaforma cessione crediti" potrà essere utilizzata anche per comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti relativi a lavori eseguiti nel 2017, già trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di condominio all'Agenzia Entrate. Questi crediti ceduti sono già visibili nel cassetto fiscale dei cessionari e utilizzabili in compensazione, tramite modello F24.

INIZIA LA "FASE DUE" PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Al 2 maggio, ossia a poco più di due settimane dal 15 aprile, giorno in cui l'Agenzia Entrate ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, sono 1,2 milioni i cittadini che hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco.

È infatti partita da poco la "fase due" della precompilata 2019, che permetterà ai contribuenti di accettare, integrare o modificare il proprio 730 (per l'invio definitivo c'è tempo fino al 23 luglio), già compilato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal pc, e il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019. Si ricorda che è possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali Spid o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). È possibile accedere alla dichiarazione anche con le credenziali rilasciate dall'Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre, resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami,

Consumenza, raturne, et etc.
Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per

Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illectif (o non corretti) e l'accesso ai on autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curuiti solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio el prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richieste.

comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato